

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1803

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO, VALENTINO, BUCCICO e
MUGNAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2007

Introduzione dell’articolo 166-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di diritto di rivalsa

ONOREVOLI SENATORI. - L'opinione pubblica è ormai quotidianamente raggiunta dalle luttuose notizie di incidenti stradali causati da veicoli con alla guida conducenti in stato di alterazione indotta dall'influenza di sostanze psicotrope o stupefacenti, o in stato di ebbrezza.

Si tratta del triste resoconto giornaliero di condotte irresponsabili, il cui tragico prezzo non è solo costituito dal di per sé inaccettabile tributo di sangue versato direttamente da chi ne è autore, ma è il più delle volte condiviso da persone che sono a questi del tutto estranee, il cui solo torto è quello dell'essersi trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato, colti da una sorte avversa.

Si tratta di innumerevoli vite umane irragionevolmente e ingiustamente cedute alla incapacità di alcuni di regolare la propria, oltre che di lutti, e veri e propri sconvolgimenti di destino, che colgono persone e famiglie del tutto innocenti.

Ma si tratta di argomento purtroppo talmente noto a chiunque, che davvero sarebbe pletorico soffermarsi oltre nella relativa trattazione.

Le vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e di assicurazione obbligatoria dei veicoli stabiliscono che le imprese di assicurazione devono, anche in tali casi, corrispondere senz'altro e in primo luogo il dovuto risarcimento a coloro che non hanno responsabilità nell'evento dannoso, avendo tuttavia la facoltà di poi rivalersi nei confronti dell'assicurato in relazione alle somme erogate, cosicché sia in definitiva questi a doversi fare diretto carico del risarcimento dei danni subiti dalle vittime.

La giurisprudenza che si è affermata nel corso degli anni pone tuttavia - come condizione per il positivo esito delle controversie

introdotte nell'esercizio della detta facoltà - il conseguimento, da parte dell'assicuratore (che ne è in tutta ovvietà normalmente l'attore), di una duplice prova, che è quella della effettiva sussistenza al momento del sinistro dello stato di ebbrezza o di alterazione a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente del veicolo, oltre che quella di un effettivo nesso di causalità esclusivo, o quantomeno determinante, tra il descritto stato e il sinistro stesso.

Sorta di (ragionevole) preconditione è inoltre quella dell'esclusione di qualsiasi responsabilità, nella causazione del fatto (ovvero di responsabilità concorrente, ma di portata attenuata), da parte della persona danneggiata e destinataria del risarcimento per cui ha luogo l'azione di rivalsa.

La sostanziale correttezza delle descritte giurisprudenza non può essere revocata in dubbio, poggiando su principi di ordine generale in materia di onere della prova, e stabilendo - in mancanza di contrarie indicazioni della legge - la ragionevole esigenza di dimostrazione dell'esistenza di univoci vincoli di causalità tra evento e responsabilità, ma da ciò deriva come altrettanto non vi è chi non veda, quali difficoltà risultino gravare infine sull'attore, non solo in relazione al conseguimento della prima delle dette prove, cioè quella della sussistenza dello stato di alterazione da parte del conducente del veicolo (soprattutto se si considera che l'azione ha normalmente luogo a significativa distanza di tempo dall'evento), ma soprattutto con riferimento alla seconda, che ha quasi statura di prova diabolica.

È ovviamente impossibile dire se ciò è (o meno) la causa della sempre più scarsa propensione dimostrata nel tempo dalle imprese di assicurazione nell'esercitare il diritto che

il nostro sistema ad esse comunque assegna, ma tant'è che di questo in effetti si tratta, con l'aggiunta - progressivamente - del consolidarsi di un ulteriore costume, che è quello della generalizzata offerta, a titolo gratuito in occasione della stipula delle polizze, di clausole speciali o aggiunte nell'ambito dei contratti, che, della rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa, ovvero della relativa limitazione in termini sostanzialmente simbolici, da parte dell'assicuratore nei casi descritti, fanno una vera e propria ragione di concessione in favore dell'assicurato. Quasi sembrerebbe, insomma, che le imprese di assicurazione, di fronte all'arduo tentativo di veder trasformato il proprio teorico diritto in effettiva utilità, abbiano preferito rinunciarvi a priori e trasformarlo in un puro e semplice, e probabilmente efficace, strumento di *marketing*.

La descritta situazione non è tuttavia per nulla affatto accettabile sul piano sociale, non essendo ammissibile che coloro i quali - sia in via diretta, in quanto proprietari e conducenti del veicolo, sia in via indiretta (omettendo di procedere all'oculato affidamento dello stesso) - sono causa di luttuosi eventi, anche comportanti l'assurdo sacrificio di vite umane, non abbiano a dover assumere alcun onere correlativo alla loro irresponsabile condotta, e che di questo debba farsi anzi paradossale carico l'intera collettività, attraverso l'assunzione dei maggiori costi verso di essa generalmente praticati dalle imprese di assicurazione a corrispettivo delle polizze emesse, a fronte dei maggiori oneri che le medesime sono costrette ad assumere.

È (anche) per questa ragione che si propone il presente disegno di legge che interviene nella riferita materia, senza la minima presunzione di minimamente rappresentare alcun risolutivo toccasana, ma solo con l'ambizione di costituire un concorrente deterrente ulteriore, oltre che di dar luogo alla ri-

parazione di una palese ingiustizia, del tutto inaccettabile in termini di sentire comune.

Una proposta legislativa, insomma, che pur accettandosene la qualificabilità di norma in qualche modo «manifesto», non è tuttavia solo tale. L'articolo 11 della stessa si pone, introducendo l'articolo 166-*bis* al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private» (che è sembrato essere la sede più ovvia e più propria per ospitare le disposizioni introdotte), su tre piani: da una parte stabilisce che sia sufficiente, perchè competa alle imprese di assicurazione il diritto di rivalsa sulle somme pagate a risarcimento dei danni procurati, che il conducente del veicolo versi al momento del sinistro in uno stato di ebbrezza di quantomeno media entità o abbia assunto sostanze stupefacenti, con altresì obbligo, da parte delle imprese di assicurazione, di rendere evidente quanto sopra, facendone espressa enunciazione nei contratti stipulati; da altra parte, sancisce la nullità delle eventuali clausole (anche aggiuntive o speciali) che introducono la rinuncia dell'impresa all'esercizio del diritto di cui si discute, ovvero la limitazione dell'importo ad essa eventualmente dovuto; ancora da altra parte - infine trasferisce l'onere della prova della insussistenza del nesso di causalità fra lo stato fisico-psichico del conducente (che la norma stessa chiama a rispondere in via solidale con l'assicurato o il proprietario del veicolo) in capo a chi tale insussistenza ha interesse ad invocare.

Il secondo comma dell'articolo estende inoltre le precedenti disposizioni, in quanto applicabili, anche ai contratti in materia di responsabilità civile non riguardanti la circolazione stradale. L'articolo 2 estende infine l'efficacia della legge anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, fermo restando che il fatto si verifichi successivamente alla stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 166-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di diritto di rivalsa)

Introduzione dell'articolo 166-bis *al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private» in materia di diritto di rivalsa)*

1. Dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

«166-bis. - (*Diritto di rivalsa*). - 1. I contratti stipulati dalle imprese di assicurazione per i rischi di cui all'articolo 2 comma 3, numeri 10, 11, e 12 devono espressamente prevedere che l'impresa ha diritto di rivalersi per i danni liquidati a terzi a seguito di sinistro la cui responsabilità sia da ascrivere, in tutto o in misura concorrente superiore al venticinque per cento, al conducente del veicolo terrestre, fluviale o marittimo, o dell'aeromobile, di cui sia stata accertata al momento dello stesso l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero lo stato di ebbrezza nella misura pari o superiore a quella minima prevista dall'articolo 186, comma 2 lettera *b*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. È nullo qualsiasi diverso patto e sono nulle, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1 del codice civile, le clausole dei contratti, comprese quelle aggiuntive o derogative, che prevedono la rinuncia preventiva da

parte dell'impresa di assicurazione ad avvalersi del diritto di rivalsa di cui al comma 1 o che stabiliscono una limitazione dell'ammontare del relativo rimborso.

3. Il diritto di rivalsa di cui al comma 1 è esercitato nei confronti dell'assicurato e, se si tratta di persone diverse da questi, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo terrestre, fluviale o marittimo, o dell'aeromobile. Gli stessi sono tenuti in via solidale fra loro.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati per i rischi di cui all'articolo 2 comma 3, numero 13, in quanto possibile.

5. L'onere di dimostrare, agli effetti di quanto previsto dal comma 1, il nesso di causalità esclusivo, o quanto meno determinante, tra il sinistro e lo stato di ebbrezza o l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, spetta alla parte che ha interesse ad escluderlo».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai sinistri occorsi successivamente alla stessa data.

2. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

